



	REpubblica Italiana	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO	
	Composta da	
	TONOLO Marta Presidente	
	ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore	
	BORELLI Elisa Primo Referendario	
	ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	Nel giudizio di conto iscritto al n.32200 del registro di Segreteria avente ad	
	oggetto il conto giudiziale n. 83513 dell’agente contabile Monte dei Paschi	
	di Siena s.p.a., quale Tesoriere del Comune di Fiesso d’Artico (VE) per il	
	periodo 1.1.2022/30.06.2022, depositato il giorno 21 agosto 2023;	
	Vista la relazione n. 446/2024 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in	
	data 17 settembre 2024;	
	Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;	
	Uditi all’ udienza del 16 gennaio 2025, celebrata con l’assistenza del	
	segretario d.ssa Paola Franchini e data per letta la relazione del Cons.	
	Daniela Alberghini, il Magistrato relatore e il Pubblico Ministero, nella	
	persona del Vice Procuratore il generale Francesca Dimita Presente per	
	l’agente il dr. Lorenzo Facchin, nessuno per il Comune, come da verbale.	
	SVOLGIMENTO IN FATTO	
	Con relazione di deferimento n.446 in data 17 settembre 2024, il	

Magistrato istruttore ha chiesto di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n.83513 reso da Monte dei Paschi di Siena s.p.a., Tesoriere del Comune di Fiesso d'Artico (VE), relativo alla gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1 gennaio/30 giugno 2022.

Riferiva il Magistrato, all'esito dell'istruttoria esperita, che sotto il profilo formale il conto risultava compilato secondo lo schema di cui all'allegato n. 17/1-2 (entrate e uscite) e n. 17/3 (vincoli di cassa) del D.Lgs n. 118/2011, e parificato con le scritture contabili dell'Ente dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di Cinto Caomaggiore (VE).

Il quadro riassuntivo della gestione di cassa evidenziava i seguenti dati:

A. Fondo iniziale di cassa al 01/01/2022 pari a € 7.555.786,53, correttamente riportato dall'esercizio precedente (conto n. 78221);

B. Riscossioni complessive effettuate nel periodo pari a € 2.691.058,53 di cui € 745.670,92 in c/residui e € 1.945.387,61 in c/competenza;

C. Pagamenti complessivi effettuati nel periodo pari a € 2.318.663,94 di cui € 871.243,41 in c/ residui e € 1.447.420,53 in c/competenza;

D. Riscossioni da regolarizzare con reversali pari a € 0,00;

E. Pagamenti da regolarizzare con mandati pari a € 0,00;

F. Pagamenti per azioni esecutive pari a € 0,00;

G. Fondo finale di cassa al 30/06/2022 pari a € 7.928.181,12 che trova corrispondenza nel fondo di cassa iniziale del conto del Tesoriere subentrante Intesa SanPaolo S.p.A. per il periodo di gestione 01/07-31/12/2022, depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 21/08/2023 e a cui è stato attribuito il n. 85314.

La situazione dei vincoli di cassa al 30/06/2022 di cui all'art. 209, co. 3-bis,

del D.Lgs. n. 267/2000 evidenziava la presenza di quote vincolate per euro 38.613,68.

Il quadro di concordanza con la Tesoreria provinciale non era stato compilato.

Evidenziava il Magistrato che, sotto il profilo sostanziale, la gestione complessiva delle operazioni finanziarie – riscossioni e pagamenti – effettuate dall'Istituto Tesoriere nel corso del periodo di gestione si appalesava regolare, dando tuttavia atto che non risultava essere stato redatto il verbale di passaggio delle consegne.

Rilevava, inoltre, che non risultava depositata la relazione dell'organo di controllo interno ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.g.c., non potendosi considerare equipollente il verbale, prodotto dall'Ente all'atto del deposito del conto, di verifica di cassa al 31.12.2022 del revisore.

Sottoponeva, quindi, il conto all'esame del Collegio anche ai sensi dell'art. 147, comma 3 lett. d) del c.g.c., trattandosi di conto di ultima gestione dell'agente.

Con decreto presidenziale in data 20 settembre 2024 veniva fissata l'udienza di discussione per il 16 gennaio 2025.

L'Ente provvedeva a notificare la relazione di deferimento e il decreto di fissazione dell'udienza all'agente in data 17 ottobre 2024.

All'odierna udienza, presente l'agente il quale confermava la mancata sottoscrizione del verbale di passaggio di consegne, nonostante fosse stato predisposto ed inviato al Comune, il Pubblico Ministero concludeva per la declaratoria di regolarità, con discarico dell'agente.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio, richiamata integralmente in parte *de qua* la relazione di deferimento e alla luce della documentazione in atti, osserva che il conto risulta formalmente e sostanzialmente compilato in conformità delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

La relativa gestione, tenuto conto anche della concordanza delle risultanze contabili con le scritture generali dell'Ente, appare regolare, non rilevandosi, nella gestione complessivamente considerata, irregolarità ostative all'approvazione del conto.

Tuttavia, deve essere osservato che, contrariamente a quanto riportato nella relazione di deferimento, il conto non risulta corredato né dal visto di regolarità del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario né da un separato e specifico provvedimento di parificazione.

Tra la documentazione istruttoria si rinviene la dichiarazione, a firma del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, in data 2 agosto 2024 secondo cui *“Non si è approvato uno specifico provvedimento di parificazione/ approvazione del conto di tesoreria, ma si è dato atto nella delibera di approvazione del Rendiconto 2022 della sua trasmissione e della sua concordanza con le risultanze dell'Ente nel verbale del Revisore n.7 del 06.03.2023”*.

E, però, tanto nelle premesse della deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 27 aprile 2023 quanto nell'indicato verbale del revisore n. 7 del 6 marzo 2023 viene unicamente dato atto dell'avvenuta presentazione del conto in data 26 gennaio 2023: la circostanza che, in chiusura di verbale, il Revisore abbia *“dato atto” “della corrispondenza delle risultanze delle*

gestioni di cassa al 31.12.2022 e dei conti di gestione degli agenti

contabili", peraltro senza alcuna ulteriore specificazione, non costituisce,

come è evidente, attività di parificazione né può consentire di ritenere il

verbale sostitutivo del necessario provvedimento (o visto) dell'Ente, della

cui sfera di attività la parificazione costituisce propria, necessaria,

espressione.

Ne consegue che il conto in esame, privo non solo della parificazione, ma

anche della formale approvazione (il Consiglio comunale si è limitato a dare

atto dell'avvenuta presentazione), non può essere dichiarato regolare.

Benché quello enunciato sia un profilo di irregolarità assorbente, deve

osservarsi che ne sussistono ulteriori.

In primo luogo, infatti, il conto non fornisce alcun elemento in ordine alla

concordanza con la disponibilità di cassa presso la Tesoreria Provinciale alla

data del 30.06.2022, né le acquisizioni istruttorie, in assenza del verbale di

passaggio delle consegne, hanno consentito di colmare la lacuna, dal

momento che neppure nel verbale n. 4 del 25 luglio 2022 del Revisore si

riscontra tale verifica.

In tale verbale, inoltre, viene dato atto della verifica di cassa al 30.06.2022

che "evidenzia, come da prospetto allegato (...), un saldo cassa a

disposizione del bilancio di euro 7.928.181,12" che coincide con quello

esposto dal tesoriere nel conto in esame.

Tuttavia, dall'esame del prospetto allegato emerge che, a quella data,

risultavano riscossioni da regolarizzare con reversali a copertura per euro

627.760,70, dato che consentiva la riconciliazione del conto di fatto del

tesoriere con quello, di diritto, del Comune: di ciò, invece, non si trova

riscontro nel quadro riassuntivo della gestione di cassa.

2. Quanto all’iniziale omesso deposito, unitamente al conto parificato, della relazione ex art. 139 co. 2 c.g.c., il Collegio osserva che si tratta di un adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto (cfr. Sez. Sicilia n. 949/21) sulla cui natura e contenuti questa Sezione ha più volte avuto modo di pronunciarsi, escludendo che integri una condizione di procedibilità dell’esame del conto (come, invece, la parificazione), tuttavia rimarcandone l’obbligatorietà (e la correlativa responsabilità in caso di omissione).

In linea con un condiviso orientamento delle Sezioni territoriali di questa Corte, il Collegio ritiene che la relazione, inoltre, costituisca un elemento di giudizio al fine di valutare l’attendibilità delle risultanze del conto (cfr. Sez. Veneto, n. 77/2024).

In particolare, con l’ordinanza n. 15/2023, questa Sezione ha chiarito che *“la relazione prevista dall’art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall’organo di controllo interno individuato dall’ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all’agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev’essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l’autonomia regolamentare e organizzativa dell’ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell’assetto contabile con*

evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo".

Alla luce di tali coordinate interpretative il documento depositato, consistente nel verbale di verifica di cassa al 31.12.2022 a firma del revisore, non appare idoneo, per natura e contenuti, a far ritenere evaso l'adempimento.

Si tratta, in ogni caso, di un adempimento che incombe sull'Ente e le cui carenze od omissione non possono essere imputate all'agente.

3. Tutto ciò considerato, il conto non può essere dichiarato regolare nè l'agente può essere ammesso a discarico.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **32200** del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in relazione al conto giudiziale n.83513 depositato il giorno 21 agosto 2023, lo dichiara irregolare e, per l'effetto, non discarica l'agente.

In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito della camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025.

